



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I Commissari Straordinari

CS/COO/me

Roma, 9 maggio 2022

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
Di VIBO VALENTIA
Viale Kennedy, 65
89900 Vibo Valentia (VV)

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 93/2022_elezione Consiglio dell'Ordine – limite doppio mandato

In relazione al quesito del 6 aprile con il quale si chiede se un Consigliere subentrato, quale primo dei non eletti, nel Consiglio dell'Ordine nel 2019, possa al termine dell'attuale nuovo mandato, assumere nuovamente la carica di Consigliere dell'Ordine, essendo avuto il primo mandato una durata di circa diciotto mesi, si osserva quanto segue.

L'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 38333 del 3 dicembre 2021 ha stabilito che *"in tema di elezione dei consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, l'art. 9, comma 9, D.lgs. 28 giugno 2005 n. 139 disciplina la situazione di ineleggibilità alla carica, senza eccezioni o limitazioni, stabilendo al fine di assicurare il preminente valore dell'avvicendamento nelle cariche rappresentative che i consiglieri siano eleggibili per non oltre due mandati consecutivi: ne deriva che, non essendovi una lacuna da colmare, non può farsi applicazione analogica dell'art. 3 L 12 luglio 2017 n. 113 il quale in tema di elezione dei componenti dei consigli degli Ordini circondariali forensi, permette la terza rielezione se la precedente carica sia cessata prima di metà mandato"*.

Tale orientamento giurisprudenziale è stato accolto dal Consiglio Nazionale nella decisione del 5 aprile 2022 con la quale è stata sancita l'ineleggibilità dei Consiglieri che avevano già svolto, anche solo in parte, due mandati consiliari.

Cordialmente

Rosario Giorgio Costa

Paolo Giugliano

Maria Rachele Vigani